

STATUTO FONDAZIONE ISTITUTO PER LA COMUNITA' ARBERESHE DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. La Fondazione ha sede legale in San Demetrio Corone, presso il Collegio di Sant'Adriano.

Art. 3 – Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una determinazione del Presidente della Fondazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Presidente in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. La Fondazione opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza tra l'altro il patrimonio linguistico letterario, storico, artistico demo-antropologico, etno-musicale, urbanistico e monumentale delle comunità storiche Arbereshe riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:
 - Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia, l'economia, le scienze sociali ed etnomusicali;
 - Promuovere e realizzare iniziative e produzioni editoriali, musicali, teatrali e cinematografiche, in lingua arbereshe o bilingue; dotare la Fondazione di un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione, promozione e divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici;
 - Favorire le azioni di recupero della toponomastica originaria in lingua arbereshe;
 - Garantire l'uso delle lingua di minoranza per lo svolgimento delle attività educative e come strumento di insegnamento nelle scuole dell'obbligo delle aree soggette a tutela, impegnandosi, con una normativa coerente ed una sinergica azione concertate con l'Istituto scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali e il sistema universitario regionale, a realizzare una adeguata formazione primaria dei docenti operanti in contesti linguistici minoritari ed un efficace insegnamento scolastico delle lingue e delle culture arbereshe nelle comunità tutelate. A tal fine sostiene l'attivazione di appositi percorsi di formazione per i docenti di lingue e culture minoritarie nei Corsi di studio di Scienze dell'educazione primaria presenti nelle Università calabresi;
 - Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli Stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482/99;
 - Curare i rapporti con le altre fondazioni arbereshe d'Italia nonché con le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
- b) dagli eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi della l.r. n. 15/2003, nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
- c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.

2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 – Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi la Fondazione utilizzerà:

- a) eventuali contributi in denaro versati dai Comuni o dalla Regione Calabria ai sensi della l.r. n. 15/2003, nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
- b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
- d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali;
- e) beni mobili e immobili.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Revisore dei conti.

2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente:

- a) ha il potere di firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) predispone il bilancio preventivo e lo sottopone all'approvazione del C.d.A.;
- c) predispone il conto consuntivo e lo sottopone all'approvazione del C.d.A.;
- d) approva e modifica i regolamenti della Fondazione;
- e) sottopone all'approvazione del C.d.A. il programma di attività della Fondazione, predisposto su proposta dell'Assemblea dei sindaci e dei presidenti delle Province, alla quale trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
- f) propone al Fondatore le modifiche del presente statuto, purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;
- g) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- h) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto;
- i) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle determinazioni;
- j) adotta gli atti di gestione e sottoscrive i contratti; a tal fine può stipulare contratti di lavoro autonomo per garantire il funzionamento della fondazione nel limite annuo di € 30.000.

2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di minoranze linguistiche, preferibilmente tra i sindaci delle Comunità Arbereshe, e decade nel termine di sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta Regionale.

3. Al Presidente spetta un'indennità annua pari ad €. 20.000,00.

Art. 9 – Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da sei sindaci di cui quattro della Provincia di Cosenza, uno della Provincia di Catanzaro, e uno della Provincia di Crotone, nominati dall'Assemblea dei Sindaci, e decade al momento della decadenza del Presidente.

2. Ai componenti del C.d.A. diversi dal Presidente non spetta alcun compenso.

3. Il C.d.A.:

- a) esamina ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) approva il programma di attività della Fondazione, previo parere consultivo espresso dal Comitato tecnico – scientifico;
- c) elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico della Fondazione;
- d) nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'articolo 12.

Art. 10 – Revisore dei conti

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico; i candidati devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Presidente provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. L'organo di revisione esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria della Fondazione e in particolare provvede:

- a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;
- b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile della Fondazione;
- d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 11 – Assemblea dei Sindaci e delle Province

1. L'assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno dei Comuni delimitati ai sensi della Legge n. 482/1999, da un rappresentante della Provincia di Catanzaro, da un rappresentante della Provincia di Cosenza, da un rappresentante della Provincia di Crotone, nonché dai rappresentanti degli Organismi che, condividendo le finalità della Fondazione e proponendosi di favorirne l'azione, anche con sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dall'Assemblea, di farne parte.

2. L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività della Fondazione e per recepire proposte e suggerimenti in merito, l'assemblea propone al Cda il programma annuale delle attività.

3. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese.

Art. 12 – Comitato Tecnico- Scientifico

1. Il Comitato tecnico- scientifico propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
2. Il Comitato è composto da cinque membri scelti, a seguito di manifestazione di interesse, tra studiosi/esperti in possesso di adeguati titoli scientifici e di comprovate competenze ed esperienze professionali nell'ambito della lingua e della cultura minoritaria arbereshe.
3. Il Comitato elegge al proprio interno un Coordinatore il quale lo rappresenta nei rapporti con il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, a cui può essere invitato a partecipare senza diritto di voto.
4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per un periodo fissato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 13 – Rimborsi spese

1. E' riconosciuto ai componenti degli organi della Fondazione e del Comitato Tecnico-Scientifico il rimborso delle spese sostenute per le missioni, preventivamente autorizzate dal Presidente, nel limite massimo complessivo di € 10.000,00 annue.

Art. 14 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:
 - a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
 - b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Cda entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche della Fondazione.
3. La Fondazione non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati sarà personalmente responsabile l'organo amministrativo.

Art. 15 – Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 16 – Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 17 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.